

ALLEGATO N. 1

CHIUSURA DELLE CONTABILITA'

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

**ISTRUZIONI OPERATIVE,
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

¹ Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

Le date effettive riportate nella presente circolare costituiscono le scadenze effettive fissate in corrispondenza di giorni lavorativi entro cui terminare le operazioni indicate.

Le scadenze fissate da norme e regolamenti sono comunque esposte, per memoria, in nota a piè di pagina.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro l' 11 gennaio 2019** agli U.C.B. presso le varie Amministrazioni dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E) e dal Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con Circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con Circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il Capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie Fiscali e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (R.T.S.).

Le stesse R.T.S., alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa sia nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella Circolare della R.G.S. n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate agli Uffici Centrali del Bilancio (U.C.B.) competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli U.C.B. e dalle R.T.S., secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. - I.G.I.C.S.. Pertanto, i predetti Uffici dovranno effettuare le prenotazioni, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 31 marzo 2019.**²

² Si ricorda, per memoria, che l'art. 62, comma 4, del Decreto MEF 29/05/2007 – Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, di seguito I.S.T. – stabilisce che "le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIE fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata".

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Per tutte le variazioni prenotate fino a tutto il mese di marzo 2019 sarà cura delle Tesorerie eseguire le relative procedure entro il termine improrogabile del 5 aprile 2019.

Gli Uffici che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito **attraverso il S.I.E.** e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli U.C.B..

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire gli ordini di pagare ai competenti U.C.B ed alle R.T.S. **entro e non oltre il 7 dicembre 2018**; unicamente per gli ordini di pagare relativi ai versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2018, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015³, tale termine è fissato al **giorno 17 dicembre 2018**. Si raccomanda comunque di non procedere all'invio massiccio di tale tipologie di ordini di pagare in modo cumulativo nel giorno della scadenza stabilita dalla normativa, in modo da non compromettere l'attività di controllo degli uffici a ciò deputati.

Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno validare i mandati informatici fino al **20 dicembre 2018**. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2018 fino alla data ultima del **21 dicembre 2018**⁴ (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale **entro il termine del 12 dicembre 2018**. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie **entro il 17 dicembre 2018**.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti U.C.B. ed alle R.T.S. **non oltre il termine del 3 dicembre 2018**. Gli U.C.B. e le R.T.S. potranno inoltrare i suddetti ordini di accreditamento alle Tesorerie **entro il 14 dicembre 2018 per consentire** la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni.

³ Si ricorda, per memoria, che l'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 stabilisce che il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.

⁴ Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 4, I.S.T. stabilisce che tale data è fissata al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie

Si fa presente che **entro la data ultima del 21 dicembre 2018** saranno acquisiti dalla Banca d'Italia:

a) gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria;

b) gli ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali.

Entro il termine del 20 dicembre 2018⁵ le Amministrazioni periferiche devono far pervenire alle Tesorerie i titoli cartacei emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del **20 dicembre 2018**.⁶ Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilità dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie.

Per quanto riguarda i buoni di prelievo informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

C) Crediti certificati

Le Amministrazioni che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali) hanno rilasciato certificazioni con scadenza di pagamento nel mese di dicembre 2018 o nei primi giorni del mese di gennaio 2019, dovranno provvedere alla emissione dei titoli di spesa nel rispetto delle scadenze stabilite per l'inoltro alla Tesoreria dello Stato nei precedenti punti A) e B), al fine di assicurare che il pagamento sia effettuato entro la fine del mese di dicembre.

D) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di far pervenire ai competenti U.C.B. i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 23 novembre 2018.**

⁵ Si ricorda, per memoria, che l'art. 194, comma 2, I.S.T. stabilisce che la data è fissata al 20 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora sia non lavorativo per le Tesorerie

⁶ Si ricorda, per memoria, che tale termine è stabilito dall'art. 194, comma 3, I.S.T.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a far pervenire gli ordini di pagare alle R.T.S. competenti, entro i termini di cui al precedente punto A).

E) Speciale ordine di pagamento informatico (SOP)

La circolare RGS n. 24 del 4 agosto 2015, emanata in attuazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, ha stabilito che, a partire dal primo settembre 2015, gli speciali ordini di pagamento saranno inviati alle Ragionerie Territoriali dello Stato o agli Uffici Centrali di Bilancio competenti e, successivamente, alla Banca d'Italia, soltanto per via telematica mediante evidenze informatiche firmate digitalmente.

Pertanto, le Amministrazioni emittenti avranno cura di far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B ed alle R.T.S entro e **non oltre l'11 dicembre 2018.**

Gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagamento fino **al 21 dicembre 2018.**

La Banca d'Italia accetterà i SOP fino alla data ultima del **21 dicembre 2018.**

*F) Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati **entro il 31 dicembre 2018.***

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 96 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato (I.S.T.), che introduce un termine al permanere delle risorse relative ai pagamenti disposti tramite mandato informatico e non andati a buon fine, sul conto di tesoreria 20353, intestato a IGEPa, cui è affidato il rinnovo dei relativi pagamenti. In particolare il comma 2-bis stabilisce che le somme restano depositate sul conto 20353 fino alla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto; trascorso detto termine, IGEPa provvede al versamento all'entrata del bilancio statale delle risorse riferite ai pagamenti non rinnovati.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2017, pertanto, gli UCB e le R.T.S. competenti dovranno inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile per poter essere effettuato entro il 31 dicembre 2018, tenuto conto che successivamente le risorse relative ai pagamenti non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

Analogo termine è stato introdotto dal comma 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 per le somme giacenti sulle contabilità speciali 5652 intestate alle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione, relative a pagamenti disposti con ordinativi e buoni telematici su ordini di accreditamento e non andati a buon fine. I funzionari delegati interessati, pertanto, dovranno inviare alla competente R.T.S. la richiesta di rinnovo del pagamento entro lo stesso termine sopra indicato, in quanto dopo il 31 dicembre 2018 le somme relative a pagamenti del 2017 non rinnovati saranno versate al Bilancio dello Stato o sui conti correnti delle amministrazioni autonome qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015 ha previsto la stessa scadenza anche per i SOP informatici non andati a buon fine, le cui risorse sono affluite sul conto 20353.

Per le somme affluite sul conto 20353 nel corso dell'esercizio 2017, i competenti uffici di controllo dovranno quindi inviare la richiesta di rinnovo del pagamento in tempo utile affinché questo possa essere effettuato entro il 31 dicembre 2018; ciò tenuto conto del fatto che, successivamente a tale data, le risorse saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato nel caso in cui i pagamenti siano stati disposti dalle Amministrazioni statali e sul conto corrente intestato all'amministrazione autonoma qualora i pagamenti siano stati disposti dalle stesse amministrazioni.

SPESE DA SISTEMARE

Si precisa che il trattamento dei titoli cartacei compendiate nei seguenti paragrafi va riferito a:

- a) categorie di titoli ancora non dematerializzati (ad es. ordini di pagamento per spese fisse);
- b) titoli di spesa cartacei emessi e pagati negli esercizi precedenti ancora scritturati al conto sospeso collettivi in attesa di nuova imputazione;
- c) titoli di spesa cartacei, emessi negli esercizi precedenti, pagabili presso gli uffici postali ancora da rimborsare (se pagati in tempo utile) ovvero perenti

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

I funzionari delegati sono tenuti a chiedere il visto di concordanza esclusivamente con riferimento agli ordini di accreditamento sui quali siano stati effettuati pagamenti con modalità cartacea. A tal fine dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2019** alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le R.T.S. che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni al Sistema informativo per la gestione delle Spese.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 14 del D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123.

In proposito si precisa:

- a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti **entro il 25 gennaio 2019⁷**;
- b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi **oltre il 31 dicembre 2018⁸**, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 29 marzo 2019⁹**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2018, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa*". Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale, dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994 e dell'articolo 11 e seguenti del D.Lgs. n.123/2011.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - come precisato nella parte riferita agli

⁷ Si ricorda, per memoria, che l'art. 333, comma 2, del R.C.G.S. fissa il termine "entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto".

⁸ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, fissa tale termine al 31 dicembre.

⁹ Si ricorda, per memoria, che l'art. 61, comma 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fissa tale termine al 31 marzo.

“ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE” (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) – nell’anno seguente durante il quale, com’è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l’esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2019, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli U.C.B. e alle R.T.S. che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua **al 31 dicembre 2018**, da compilarli distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l’indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi **cartacei** estinti nel mese di dicembre provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- **in uno saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2018, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l’importo totale quale risultato della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell’esercizio 2018 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell’elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;**
- un altro va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera F).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l’importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell’esercizio 2019 degli ordinativi scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi scritturati in conto sospeso, saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla Circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all’esercizio finanziario 2018,

che la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. o alle R.T.S. e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis C.G. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 30 agosto 2019.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi cartacei emessi fino a dicembre 2015 e pagati entro l'esercizio 2016 e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli U.C.B. presso le singole Amministrazioni o alle R.T.S. gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.) per il successivo inoltro alle Amministrazioni interessate.

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché, al ricevimento degli elenchi di cui sopra, provvedano tempestivamente e comunque non oltre il **28 giugno 2019**, all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei mod. 79 R.T., segnalando al Dipartimento della R.G.S. - I.G.B. gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento. Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 13 febbraio 2019.**

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2017 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 13 febbraio 2019** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli U.C.B. e le R.T.S. non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale, se pervenuti in formato cartaceo, risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1. se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2. distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE", punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

❖ DIFESA:

- Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche / Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza / Bilancio e affari finanziari: **capitoli 1170, 1171 e 1173;**
- Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: **capitolo 1346;**

❖ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:

- Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: **capitoli 2176 e 2179.**

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della R.G.S. alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Tesoreria dello Stato.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 10 gennaio 2019**,¹⁰ alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 15 gennaio 2019**.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, **entro il 18 gennaio 2019**¹¹ un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie **entro e non oltre il suddetto termine del 10 gennaio 2019**.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2018.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA* ", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie **entro il 31 dicembre 2018**, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

Qualora gli ordini di pagamento siano imputati a capitoli di bilancio dell'esercizio 2018 non più vigenti nell'esercizio 2019 per effetto di soppressione o rinumerozione dei

¹⁰ Si ricorda, per memoria, che l'art. 448, comma 1, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 10 gennaio.

¹¹ Si ricorda, per memoria, che l'art. 443, comma 3, del R.C.G.S. fissa il termine entro il 20 gennaio.

capitoli oppure siano imputati ai capitoli attivi dell'esercizio 2019 ma recanti codici meccanografici non più validi, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale provveda ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio o ad assegnare nuovi codici meccanografici. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle Ragionerie Territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra. Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di renderli alla Corte dei Conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2018.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 21 dicembre 2018**, al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - **rimasti da versare al 31 dicembre 2018**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2018. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici Scolastici Regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

G) Le quietanze di fondo somministrato per la sistemazione dei pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome possono essere emesse **fino alla data del 14 dicembre** dell'anno corrente.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono alle Tesorerie **entro il 31 gennaio 2019** (come già indicato nelle "SPESE DA SISTEMARE"), unicamente per gli O/A sui quali sono stati emessi ordinativi o buoni cartacei un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 19 aprile 2019**, trasmettono all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 12 aprile 2019** l'elenco predetto, le Tesorerie invieranno, comunque, alla Corte dei conti i modelli di cui sopra.

Inoltre le medesime Tesorerie, **entro l'8 febbraio 2019**, dovranno trasmettere:

- 1) ai funzionari delegati per l'annullamento degli eventuali ordinativi restituiti dagli uffici postali, emessi antecedentemente all'esercizio 2016, e perenti in quanto non pagati in tempo utile;
- 2) *agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento, estinti dagli uffici pagatori entro l'esercizio 2016, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro pagamento **entro il 31 dicembre 2016**. Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Le R.T.S. in base alle competenze loro attribuite dagli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni, dovranno trasmettere **entro il 16 gennaio 2019** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici Scolastici Regionali, ed al competente

Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2018.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al **31 dicembre 2018**, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette R.T.S. interessate ai pagamenti all'U.C.B. presso il Ministero dell'Interno.

Le R.T.S. dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2019**, agli U.C.B. presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2018 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Oneri comuni di parte corrente / Dipartimento del Tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2018, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi U.C.B. deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le R.T.S. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2018, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2018

Stante le novità introdotte dai decreti legislativi n. 93 del 2016 e n. 29 del 2018, con particolare riferimento all'introduzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2019 e in considerazione delle necessarie modifiche ai sistemi informativi, non sarà possibile emettere nel mese di dicembre 2018 ordini di pagare e ordini di accreditamento in conto esercizio 2019, mediante le usuali procedure dei sistemi informativi della gestione del bilancio.

Qualora fosse necessaria l'emissione anticipata di eventuali titoli di spesa, si rammenta la procedura per pagamenti urgenti di cui all'art. 159 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria.

Le usuali operazioni saranno consentite sui sistemi informativi della gestione del bilancio a partire **dal 9 gennaio 2019**.

A) Debito pubblico.

Per l'esatta imputazione dei residuali pagamenti di debito pubblico non ancora dematerializzati (ad esempio buoni e mandati emessi dalla competente Direzione II del Dipartimento del Tesoro) si fa riferimento alla Circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale l'allora Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni Generali sui Servizi del Debito Pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 2019 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2019, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

B) Cedolino Unico

Liquidazione competenze accessorie

Le competenze accessorie, comunicate dai P.O.S. per la liquidazione nel corrente esercizio finanziario, potranno essere autorizzate dalle Ragionerie competenti sino al **termine ultimo del 14 dicembre 2018**. Tale termine garantisce il rispetto della data valuta dell'ultima emissione di accessorie entro le festività natalizie nonché la rendicontazione dei pagamenti in tempo utile per la chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2018.

Decorso il termine di cui sopra, gli elenchi di competenze accessorie ancora non autorizzati dalle Ragionerie saranno automaticamente respinti dal Sistema informativo per la gestione delle Spese.

Conseguentemente, si invitano le Amministrazioni cui la presente Circolare è diretta a voler trasmettere gli atti ai competenti Uffici di controllo in tempo utile tenuto conto dei termini previsti per l'espletamento dei dovuti riscontri amministrativi.

Piano di riparto

Decorso il predetto termine per l'autorizzazione delle competenze accessorie non sarà più consentita l'emissione e la registrazione di decreti di riparto a valere sull'esercizio corrente e i decreti di riparto all'esame degli U.C.B, ma non ancora registrati saranno automaticamente restituiti alle Amministrazioni.

Il **15 dicembre 2018** il Sistema informativo per la gestione delle spese e il SICOGE automaticamente rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte

sui Piani di riparto che alla data non risultino autorizzate. Ciò consentirà alle Amministrazioni di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2 - comma 3 del Decreto ministeriale 1 dicembre 2010.

Adempimenti sui pagamenti non andati a buon fine

Nel richiamare quanto illustrato nella Circolare n. 39 del 22 dicembre 2010 si rammenta che le Amministrazioni devono richiedere tempestivamente la riassegnazione ai pertinenti piani gestionali 50 dei capitoli di spesa di Cedolino Unico delle somme, relative ai pagamenti non andati a buon fine, affluite in entrata. Ciò al fine di consentire, entro il 31 dicembre, la corretta quantificazione degli stanziamenti dei piani gestionali 50, i quali devono essere non inferiori all'ammontare dei pagamenti imputati nell'anno ai medesimi piani gestionali.

PERENZIONE E PRESCRIZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 34-bis della legge 196/2009, introdotto dall'art. 6 del D.LGS. 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ai commi 2 e 4 disciplina i termini di conservazione dei residui propri, rispettivamente, delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In particolare per le spese correnti la disciplina prevede un termine di conservazione pari a due anni successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e per i residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche (categoria "4" delle spese del Bilancio dello Stato) il termine di conservazione è differito a tre anni.

Al termine del periodo di conservazione in bilancio i suddetti residui costituiscono economie di bilancio e il successivo passaggio al Conto del patrimonio, che non sarà, pertanto, più disposto in via automatica, avverrà solo in seguito all'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, da svolgere a cura delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento, invece, ai residui propri attinenti a spese in conto capitale il comma 4 del citato art. 34-bis dispone un termine di conservazione in bilancio pari a tre anni ferma restando la procedura automatica per il passaggio al Conto del patrimonio degli impegni riferiti ai residui di conto capitale, al termine del periodo di conservazione in bilancio.

Rimane comunque confermata la procedura che i residui propri di parte corrente e di conto capitale oggetto di perenzione potranno riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

La perenzione non opera, poi, nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli U.C.B. e le R.T.S. competenti

dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione in esito definitivo per poter essere prodotti in contabilità.

Per l'istituto della prescrizione si conferma il termine di prescrizione quinquennale delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

Occorre ricordare che a partire dall'esercizio finanziario 2014 le contabilità dei soli consegnatari dei beni mobili patrimoniali delle RTS sono state migrate da GECO a PIGRECO e pertanto tutte le successive considerazioni ed istruzioni sono da riferirsi anche a PIGRECO.

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della Circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa Circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, n. 18 del 22 maggio 2012 e, da ultimo, n. 3/RGS del 18 febbraio 2016, recante "Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 settembre 2015. Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti. Prime indicazioni attuative.", con specifico riferimento alla gestione unificata del consegnatario dei beni mobili in dotazione alle RTS.

Relativamente alla consistenza dei beni mobili di proprietà dello Stato in dotazione all'ex Corpo forestale dello Stato, assorbito, a far data dal 1° gennaio 2017, nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, resta ferma la necessità che, anche per le contabilità non ancora azzerate, gli attuali consegnatari per debito di vigilanza presentino, per la parte di propria competenza, i prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili, Modd. 98 C.G., debitamente validati dal titolare responsabile dell'ufficio e corredati della pertinente documentazione, con la registrazione dell'avvenuto azzeramento delle consistenze a seguito del trasferimento dei beni mobili ad altra Amministrazione, secondo l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177/2016. Analogamente, i suddetti consegnatari dovranno procedere al discarico dei cosiddetti beni durevoli e del materiale di facile consumo.

Formattato: Non Evidenziato

Commentato [IGB1]: Inserimento richiesto dalla dr.ssa Iacobacci

A. 1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 15 febbraio 2019¹²**, al competente ufficio riscontrante (U.C.B. o R.T.S.), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2018, utilizzando il Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GECO), di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli Uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi in cui si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIPATR. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GECO opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GECO, verranno trasferiti automaticamente al SIPATR – nel rispetto dei previsti termini – per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al SIPATR.

Le Amministrazioni e gli Organismi che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti U.C.B. per la formazione del Conto Generale del Patrimonio, di cui

¹² Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC95 dei beni in dotazione. Tuttavia, stante il permanere di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni e la considerazione che la raccolta e il consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltro ai corrispondenti Uffici centrali del Bilancio, rappresentano un processo a tendere, gli Uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento, come per i trascorsi esercizi, possono continuare a trasmettere il prospetto in questione alle R.T.S. competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2018, secondo quanto confermato dalla circolare 22 maggio 2012 n. 18.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2018;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2018 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per beni ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente articolo utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2018.

In applicazione a quanto stabilito dall'articolo art.36, comma 3, lettera b), della Legge 31 dicembre 2009, n.196, i consegnatari dovranno rilevare i punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

In particolare, per i beni mobili acquistati o venduti, i consegnatari dovranno assumerli nella consistenza del patrimonio o dismetterli utilizzando le causali di movimentazione:

- a) "acquisti in c/competenza", "acquisti in c/residui" "vendite in c/competenza", "vendite in c/residui", nel caso in cui i relativi impegni di spesa e gli accertamenti di entrata siano relativi a capitoli/piani di gestione per la spesa e capitoli/articoli per l'entrata di pertinenza dell'esercizio finanziario 2018;
- b) "sopravvenienze" e "insussistenze" nel caso in cui le movimentazioni patrimoniali si riferiscano ad acquisti o vendite la cui gestione nel bilancio sia avvenuta in esercizi precedenti all'esercizio 2018.

Nel rispetto del disposto di cui sopra, s'impone, la necessità che gli Uffici dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato, per tutte le registrazioni riportate nella resa delle proprie contabilità aventi riflesso sulla concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, trasmettano agli Uffici controllanti anche gli atti amministrativi che ne avvalorino la regolarità. Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo/articolo, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Si ricorda agli Uffici riscontranti che il codice SEC95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione e che, pertanto, per i consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato che sono soggetti al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2002, si ribadisce l'obbligo di ricodificare nelle pertinenti poste patrimoniali, tutti i beni che risultino ancora presenti nelle "Classificazioni residuali", a suo tempo introdotte in via provvisoria per comprendere la consistenza di tutti i beni classificati soltanto per "Categoria" precedentemente al giugno 2003.

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC95 denominata "Altri beni materiali prodotti", correlata alla Categoria VII – Altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Con l'occasione si ricorda che gli "Automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della Circolare n. 26/RGS del 9 settembre 2015 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) – vanno ricompresi nella classificazione SEC95 "Altri mezzi di trasporto".

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di scarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel SIPATR, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata Circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GECCO il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici entro fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli U.C.B. e le R.T.S. avranno cura di adottare opportune iniziative per il rispetto, da parte dei consegnatari, del termine del **15 febbraio 2019**¹³, al fine di acquisire i dati in

¹³ Si ricorda, per memoria, che l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 fissa come termine ultimo il 15 febbraio.

tempo utile per la loro immissione nel SIPATR entro e **non oltre il termine del 29 marzo 2019**.

Trascorsa tale data lo stesso SIPATR considererà «inadempienti» tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la Circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

Si ricorda che per la gestione della contabilità dei materiali degli Istituti Penitenziari del Ministero della Giustizia già dall'esercizio finanziario 2009 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha attivato, in ambiente Web, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP.

A.2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata Circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al **15 febbraio 2019**. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto Generale del Patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GECONOME, gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali

B.1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche" statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme all'originale dell'autorizzazione al discarico.

- E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro il 10 gennaio 2019**, una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti U.C.B. **entro il 20 febbraio 2019** per consentire la successiva acquisizione al SIPATR **non oltre il 29 marzo 2019**.

B.2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "Beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta Circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente U.C.B. le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2018; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili

C.1) Contabilità dei beni del patrimonio disponibile ed indisponibile nonché appartenenti al demanio storico artistico gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.

Per quanto riguarda le contabilità dei beni immobili patrimoniali e del demanio storico artistico, gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio – nel richiamare le disposizioni contenute nel provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della RGS di concerto con l'Agenzia del Demanio n. 124834 del 29 dicembre 2011 – si elencano, di seguito, gli adempimenti amministrativo-contabili previsti per le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio nonché per i competenti uffici riscontranti della RGS nell'ambito delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

- Entro il termine ultimo del **20 gennaio 2019**¹⁴, le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo denominato IBIS¹⁵ effettuano, oltre all'invio

¹⁴ Si ricorda, per memoria, che la data è stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 .

telematico dei dati concernenti le variazioni dei beni immobili (riferito alla situazione al **31 dicembre 2018**), anche l'invio del flusso dei dati sussidiari contenenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle comunicate con i "file guida" e concernenti tutti gli altri beni immobili vigenti alla predetta data di riferimento, al fine di consentire il completo allineamento delle basi informative dell'Agenzia del Demanio e quella della Ragioneria Generale dello Stato;

- entro il **15 febbraio 2019**¹⁶, le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio trasmettono, tramite posta elettronica, alle RTS competenti, il riepilogo di eventuali rettifiche preventivamente condivise con le medesime RTS dopo il flusso di fine anno, nonché i rendiconti delle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare per l'anno 2018 completi di un quadro riassuntivo delle scritture relative alle vendite (Mod.16). Ove ritenuto opportuno, le medesime Direzioni Regionali potranno corredare detti rendiconti di una nota esplicativa delle variazioni intervenute.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle RTS nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, avuta notizia dai competenti agenti della riscossione dell'avvenuto introito, devono darne comunicazione alle RTS interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

Adempimenti delle RTS e dell'UCB presso Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Le RTS, entro il **31 gennaio 2019**¹⁷, definiscono e comunicano gli esiti dei riscontri eseguiti su tutte le variazioni ricevute da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio e relative all'esercizio finanziario 2017, con i flussi periodici di dati, gestiti tramite il sopramenzionato applicativo IBIS.

¹⁵ L'applicativo IBIS provvede all'acquisizione, secondo scadenze prestabilite, dei flussi trasmessi in via telematica dall'Agenzia del Demanio, contenenti i dati relativi alle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dello Stato al fine del successivo riversamento dei medesimi dati al SIPATR, previa verifica e validazione da parte delle competenti RTS riscontranti.

¹⁶ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 15 febbraio.

¹⁷ Si ricorda, per memoria, che la data stabilita dall'Art. 4 del Provvedimento RGS/AdD n. 124834 del 29/12/2011 è il 31 gennaio.

- Le RTS, **entro il 29 marzo 2019**, tramite l'applicativo SIPATR, completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali provvedendo non solo ad acquisire tutte le causali di movimentazione correlate alle singole variazioni contabili dei beni immobili ma anche ad effettuare un'ulteriore verifica ed eventualmente rettifica delle varie causali imputate nella rilevazione 2018. Tale attività ha lo scopo di rendere coerenti le informazioni presenti sulla contabilità patrimoniale con quelle che si rilevano nei documenti a corredo delle variazioni contabili effettuate dall'Agenzia del demanio. Entro la medesima data, le RTS comunicano la fine delle proprie attività, mediante la funzione SIPATR denominata "*Comunicazione di fine attività*". L'operazione di chiusura inibisce la successiva possibilità di modifica dei dati e, contestualmente, invia un messaggio automatico di posta elettronica all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 - L'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **entro il 5 aprile 2019**, termina i necessari riscontri per la produzione definitiva delle poste patrimoniali dei beni immobili. Nel corso di tale attività, qualora si dovesse manifestare la necessità di effettuare ulteriori modifiche alle informazioni patrimoniali, al fine di una più corretta rappresentazione delle stesse, l'UCB, mediante l'apposita funzione del SIPATR, riapre l'attività della RTS interessata, per le opportune correzioni (la riapertura sarà comunicata alla RTS mediante un messaggio automatico di posta elettronica). Terminate le rettifiche richieste, la RTS dovrà eseguire nuovamente l'operazione di "*Comunicazione di fine attività*". Ad ogni buon conto, si segnala che l'UCB ha la possibilità di monitorare ed eventualmente segnalare alle RTS, la corretta imputazione delle causali di movimentazione anche in fase di gestione, a seguito dell'attività di validazione, che le RTS effettuano sui dati ricevuti con i flussi periodici del sistema IBIS e contestuale rilevazione sulle scritture patrimoniali.
- I Direttori delle RTS, **tra l'8 ed il 12 aprile 2019**, renderanno disponibile all'UCB presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la funzione presente sul SIPATR "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili". A tal fine, si ricorda che la suddetta funzione provvede:
 - a) a generare il prospetto ufficiale con l'indicazione "Stampa definitiva" e data;
 - b) ad archiviare il prospetto ufficiale in un'area del SIPATR appositamente predisposta e disponibile per la consultazione;
 - c) ad inviare all'UCB un messaggio di posta elettronica certificata con cui si attesta che:

"Verificata la regolarità delle variazioni contabili effettuate, si rende disponibile la versione definitiva del prospetto riepilogativo "Situazione delle variazioni contabili per provincia/categoria".
- Entro la data del **12 aprile 2019**, le RTS continueranno ad inviare all'UCB-MEF (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica rgs.ucb.mef.uff2@tesoro.it):
 - ✓ ogni elemento e dato necessario per giustificare la movimentazione della partita patrimoniale dei crediti denominata "Crediti per prezzo di beni venduti";
 - ✓ le eventuali note esplicative necessarie alle verifiche di competenza dell'UCB, ai fini della definitiva elaborazione e predisposizione delle poste patrimoniali.

C.2) Capitalizzazione degli oneri derivanti da lavori relativi a nuove costruzioni e da lavori di manutenzione straordinaria di immobili preesistenti effettuati dall'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Amministrazione della Difesa.

Entro il 10 aprile 2019, le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.

Si rammenta che i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali, basati su principi di carattere economico, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 aprile 2002 ("Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione").

È da precisare, in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

C.3) Altri beni demaniali suscettibili di utilizzazione economica

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto Generale del Patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, **entro il 15 febbraio 2019**, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

23 novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per far pervenire ai competenti U.C.B. dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.
3 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti U.C.B. e alle R.T.S..
7 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per far pervenire agli Uffici Centrali del bilancio e alle R.T.S. competenti gli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche.
11 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli speciali ordini di pagamento informatici ai competenti U.C.B. e alle R.T.S.
12 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per far pervenire gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilità speciale ai competenti U.C.B. e alle R.T.S..
14 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo entro il quale le Ragionerie competenti autorizzano la liquidazione delle competenze accessorie comunicate dai P.O.S. - Termine ultimo per la richiesta di prelevamento dai conti di Tesoreria Centrale finalizzati all'emissione di quietanze di fondo somministrato per la sistemazione di pagamenti effettuati dalle Amministrazioni Autonome. - Termine entro il quale gli UCB e le RTS potranno inoltrare alle Tesorerie gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria.
15 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine entro il quale il sistema informativo per la gestione delle spese e del SICOGE rendono disponibili sulla cassa e sulla competenza le somme disposte sui piani di riparto che non risultano autorizzate alla stessa data.

17 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo entro il quale il Sistema informativo per la gestione delle Spese trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale. - Termine ultimo per i versamenti dell'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre.
20 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per gli U.C.B. e le R.T.S. per validare i mandati informatici. - Termine ultimo per l'invio alle Tesorerie da parte degli UCB e delle RTS dei titoli cartacei emessi sui ruoli di spesa fissa.
21 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Data entro la quale l'istituto incaricato del servizio di tesoreria accetterà i mandati informatici, emessi in conto esercizio 2018. - Termine per il versamento da parte dei funzionari delegati delle rimanenze non superiori ad Euro 5,16, accertate al 15 dicembre 2018 sui singoli ordini di accreditamento, con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. - Data entro la quale saranno acquisiti dalla Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli ordinativi ed i buoni informatici emessi dai funzionari delegati di contabilità ordinaria; ✓ ordinativi telematici tratti sulle contabilità speciali; ✓ invio dei SOP alla Banca d'Italia. - Data entro la quale gli UCB e le RTS potranno firmare digitalmente gli speciali ordini di pagare.
31 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Per quanto riguarda i buoni di prelevamento informatici per i quali risulti l'estinzione all'atto dell'inserimento nel circuito di pagamento indicato, si raccomanda, con ogni sollecitudine, la cura dell'effettiva riscossione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» cartacei emessi negli esercizi precedenti.
9 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Data di inizio della registrazione nelle scritture del Sistema informativo per la gestione delle spese degli ordini di pagare e degli ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2019, da parte degli U.C.B. e delle R.T.S. competenti.

10 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine per l'invio ai competenti uffici di MIBAC e MIUR dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) da parte degli Istituti ed uffici centrali e periferici.- Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
11 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine per l'invio agli U.C.B. presso i vari Ministeri della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie Fiscali.
15 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.
16 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine entro il quale le RTS trasmettono alla Sezione Regionale della Corte dei conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, e all'ufficio di controllo della Corte dei conti, per i capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, gli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
18 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine ultimo per la trasmissione del flusso informatico contenente gli estremi identificativi degli ordini di accreditamento da trasportare al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
20 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine ultimo per l'invio telematico dei dati delle variazioni concernenti i beni immobili (riferito alla situazione al 31 dicembre 2018), da parte dell'Agenzia del Demanio alla Ragioneria generale dello Stato.
25 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none">- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli U.C.B. nonché alle R.T.S. competenti, dei rendiconti delle aperture di credito.

<p>31 gennaio 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio. - Termine per l'inoltro, da parte delle R.T.S. agli U.C.B.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2018 i cui titoli di spesa sono stati trasportati; ✓ di copia dei modelli 63 CG relativi alle quote perente di spese fisse non riguardanti capitoli attinenti a stipendi. - Termine entro il quale le RTS definiscono e comunicano alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio gli esiti dei riscontri eseguiti sulle variazioni concernenti i beni immobili nel corso dell'ultimo bimestre nonché su quelle dei mesi precedenti non ancora definite, effettuate dalle medesime Direzioni Regionali. - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2017 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare.
<p>8 febbraio 2019</p>	<p>Termine per l'inoltro da parte delle Tesorerie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai funzionari delegati per l'annullamento degli ordinativi emessi precedentemente all'esercizio 2016 e non ancora estinti al 30 dicembre 2016; - agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti una copia dei modelli 32 C.G. inviati ai funzionari delegati.
<p>13 febbraio 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali modelli 62 C.G. inviate nel mese di gennaio.

<p>15 febbraio 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti U.C.B. per gli uffici centrali, ed alle R.T.S. per gli uffici periferici. - Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonché da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002. - Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli U.C.B. e alle R.T.S. competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa. - Termine ultimo per la trasmissione da parte delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio alle correlate Ragionerie Territoriali dello Stato del rendiconto delle variazioni inerenti ai beni immobili intervenute nell'esercizio finanziario concluso, del riepilogo delle eventuali rettifiche preventivamente condivise con le RTS, dopo l'invio del flusso telematico riferito alla situazione delle movimentazioni registrate al 31 dicembre 2018 e, relativamente ai soli beni immobili patrimoniali, del mod. 16, riassunto delle scritture delle vendite. - Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni Centrali, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.
<p>20 febbraio 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine per l'invio agli U.C.B. presso le Amministrazioni dei Beni e delle Attività Culturali e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).
<p>29 marzo 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. - Termine ultimo per l'inserimento al SIPATR da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili e beni mobili demaniali, presentati dai consegnatari in forma cartacea. - Termine ultimo per l'approvazione da parte degli Uffici riscontranti delle contabilità afferenti ai beni mobili, al fine della successiva migrazione dei dati dal sistema GECO-PIGRECO al sistema SIPATR.

29 marzo 2019	- Termine entro il quale le Ragionerie Territoriali dello Stato completano le operazioni di aggiornamento delle poste patrimoniali relative ai beni immobili, mediante l'acquisizione delle causali di movimentazione e provvedono ad effettuare la "Comunicazione di fine attività" attraverso apposita funzione dell'applicativo SIPATR.
31 marzo 2019	- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni di annullamento per rettifica o reimpiego delle quietanze di versamento, tramite S.I.E..
5 aprile 2019	- Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli U.C.B. e dalle R.T.S.
10 aprile 2019	- Termine entro il quale le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvedono a trasmettere ai coesistenti Uffici centrali del Bilancio le contabilità relative alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di nuove costruzioni e per la manutenzione straordinaria di beni immobili patrimoniali e del demanio storico ed artistico.
12 aprile 2019	- Termine entro il quale i Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato rendono disponibile all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto dematerializzato relativo alla "Situazione delle variazioni contabili per Provincia/categoria" attraverso la nuova funzione gestita dall'applicativo SIPATR, denominata "Prospetto definitivo situazione variazioni contabili".
19 aprile 2019	- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie all'Ufficio Riscontro e Parifica della Corte dei conti di una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
28 giugno 2019	- Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi fino a dicembre 2015 e pagati entro l'esercizio 2016 e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle R.T.S.)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Rendiconto delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario concluso inerente ai beni immobili (a cura delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio).

Documento inoltrato alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a norma dell'articolo 4, comma 10, lettera b), del Provvedimento di concerto.

Situazione variazioni contabili per provincia/categoria (a cura delle RTS).

Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili dell'esercizio.

Mod. 94 C. G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC' 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).

Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

ABBREVIAZIONI

D.A.G.	- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
D.A.R.	- Decreto accertamento residui passivi
D.M.	- Decreto Ministeriale
D.P.R.	- Decreto del Presidente della Repubblica
GE.CO.	- Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
IBIS	- Sistema informativo - Inventario beni immobili dello Stato -
I.G.B.	- Ispettorato Generale del Bilancio
I.G.F.	- Ispettorato Generale di Finanza
I.G.I.C.S.	- Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato
I.Ge.P.A.	- Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
I.S.T.	- Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato
PIGRECO	- Processo Integrato Gestione Regolamento Consegnetari
P.O.S.	- Punti Ordinanti della Spesa
R.D.	- Regio Decreto

R.E.M.S.	- Real Estate Management System (Sistema informativo dell’Agenzia del Demanio)
R.G.S.	- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
R.T.S.	- Ragioneria Territoriale dello Stato
S.E.C. 95	- Sistema Europeo dei Conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell’Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A.	- Single Euro Payments Area
S.I.E.	- Sistema Informativo Entrate
SI.CO.GE	- Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria
SIGMA – DAP	- Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.
SIPATR	- Sistema informativo del Conto del Patrimonio
U.C.B.	- Ufficio Centrale del Bilancio

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC95"

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					Descrizione
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv.4	liv.5	
1 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo.	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 Libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro.	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici.	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Segue ...

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC95					Descrizione
	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	
4 Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali.	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE
	BA	AA	AA	PA	BA	PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso.	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA

Segue...

6 Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché altri mezzi idonei alla locazione ed al trasporto.	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 Altri beni non classificabili	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI